

LA VITTIMA NEI PROCEDIMENTI PENALI (*)

1. - *Nozione di «vittima» nei procedimenti penali*

Il processo penale è uno strumento apprestato dalle istituzioni giuridico-politiche per far fronte a vari scopi: la dichiarazione della illegalità di un fatto; la riaffermazione, al cospetto della società, del valore dei principi di base dell'ordinamento; l'applicazione di misure di privazione o di limitazione di libertà, più o meno protratte nel tempo, alle persone considerate pericolose per la società, per evitare la loro ricaduta nel delitto e per prevenire vendette private e conflitti entro la collettività e i gruppi; l'attuazione di misure rieducative, con la messa in opera di un programma di recupero sociale del colpevole; la realizzazione di un deterrente, inteso a scoraggiare gli altri consociati nel commettere azioni simili. Il fine pubblico della difesa sociale è collegato con altri fini di portata più limitata, poiché il processo penale, nella sua evoluzione storica, è stato strutturato in modo da tutelare non solo interessi di carattere generale, ma anche alcuni interessi individuali e privati. In base al concetto dell'unità della giurisdizione la medesima autorità giudiziaria, nel dichiarare l'illegalità di un certo fatto e nell'affermare la colpevolezza di una data persona, pone le premesse per l'adozione di misure di difesa della società e per la riparazione dei torti subiti dai singoli o dai gruppi.

Perciò in parecchie legislazioni è data alla vittima di un reato la possibilità di intervenire nel processo penale con speciali poteri di azione, per far sì che il giudizio, oltre a salvaguardare gli interessi della società, possa soddisfare i suoi diritti lesi, mediante il risarcimento dei danni, la restituzione dei beni ingiustamente tolti e così via.

In primo luogo, dobbiamo cercar di trovare la definizione di «vittima». Quasi tutti i termini usualmente adoperati hanno una pluralità di significati, varianti a seconda dei punti di vista dai quali vanno affrontati i temi di un discorso. La scienza e la tecnologia adoperano

(*) Da *Victimology: a new focus*, edito a cura del prof. Israel Drapkin ed Emilio Viano (ed. Lexington Books, D.C. Heath e C., Lexington, Massachusetts) che raccoglie gli Atti del Simposio Internazionale di Criminologia tenuto a Gerusalemme nel 1973.

un «linguaggio formalizzato» (1), composto di espressioni che hanno particolari significati: anche le scienze giuridiche hanno bisogno, e forse fanno uso più intenso delle altre discipline, di un linguaggio tecnico, che si è andato sviluppando attraverso una tradizione plurisecolare.

Ciò è particolarmente evidente nel campo della procedura, poiché i processi (civili, penali e amministrativi) consistono in attività tipiche regolate dalla legge, per garantire la regolarità del contraddittorio fra le parti interessate. Ci sforzeremo di puntualizzare anzitutto il concetto di «vittima» in senso processuale, identificando le persone che possono intervenire nel processo penale nel «ruolo» di vittima e delimitando i diritti che possono far valere in esso; indi esamineremo quali attività esse possono svolgere nel processo.

2. - *La persona offesa e i diritti lesi*

Il concetto di «persona offesa» va inteso in relazione con la lesione di interessi umani. La storia del diritto mostra che il sistema penale, fin dalle sue origini, sorse da due tipi di atteggiamento sociale: da un lato, il desiderio di vendetta da parte degli individui e dei gruppi (famiglie, clan) e dall'altro la pretesa di ottenere la riparazione delle conseguenze negative prodotte dal reato. Ciascun reato provoca varie reazioni psichiche, di natura individuale o collettiva, che si cumulano ed interferiscono fra loro: dolore per la perdita di beni o la compromissione di diritti, patite dai singoli; risentimento personale verso il colpevole; solidarietà da parte degli altri membri del medesimo gruppo; allarme degli altri gruppi sociali che si trovano in condizione di poter patire offese analoghe; allarme pur generalizzato per casi che hanno particolare risonanza nella pubblica opinione; aumento di quella inconscia preoccupazione della coscienza collettiva per la sicurezza del «castello» (2).

Ma mentre la pubblica opinione finisce con il placarsi rapidamente, le reazioni rimangono vive e forti nell'animo di coloro che hanno sofferto dirette e concrete conseguenze dannose dal reato come titolari di un diritto leso: nei reati contro l'incolumità personale, chi ha riportato una lesione al proprio fisico; in quelli contro il patrimonio, chi ha avuto un danno di natura patrimoniale; in quelli contro l'onore, chi ha subito pregiudizio nella propria sfera morale. In alcuni casi, si considera persona offesa non colui che è stato immediatamente colpito, ma altri che hanno subito danni indirettamente dal reato. Così, in

(1) L. TARSKI, *Der Wahrheitbegriff in den formalisierten Sprachen*, in «*Studia philosophica*», 1 (1935): 261

(2) Il termine è usato in senso psicoanalitico, come l'espressione del «super ego» che si riflette nelle istituzioni, intese in termini sociologici.

caso di omicidio volontario, non si può considerare persona offesa quella che è stata l'oggetto materiale dell'azione violenta, poiché con la morte l'individuo cessa di essere il centro dei propri interessi, ma colui, o coloro, che hanno subito la lesione di interessi collegati alla vita della vera e propria vittima, di natura patrimoniale o affettiva. In questa ipotesi il «ruolo» di vittima in giudizio è svolto da coloro che, a causa della morte della persona uccisa, hanno perduto la disponibilità di mezzi di mantenimento, di educazione, di assistenza familiare o ne hanno comunque patito una perdita irreparabile: la vedova, i figli (specialmente se minori di età), genitori, fratelli e sorelle (specialmente se invalidi e bisognosi di aiuto economico). Questa attribuzione della qualifica di «vittima» ad altre persone non è soltanto un traslato del linguaggio giuridico, ma risponde al comune modo di sentire, passato dalle civiltà antiche (che avvertivano una sensibilità particolarmente intensa verso la solidarietà familiare e le relazioni fra i gruppi) a quelle moderne, anche culturalmente molto evolute (3).

3. - *L'intervento della vittima nel processo penale*

Nelle epoche antiche (come in Roma e in varie città della Grecia) l'intervento della persona offesa nel processo contro l'autore del reato era considerato quasi indispensabile poiché la persona che era riconosciuta come portatrice di uno specifico interesse alla persecuzione penale di un fatto illecito era nello stesso tempo quella che, quasi sempre meglio di ogni altra, poteva presentare prove di accusa. Il fatto che non vi fosse un organo pubblico con funzioni accusatorie costringeva le parti private — sia la vittima sia l'incolpato — a partecipare attivamente allo sviluppo del processo. Nei tempi moderni, l'esistenza di strutture di pubblici uffici incaricati di scoprire i reati e di procedere alla persecuzione dei colpevoli ha reso meno importante la funzione della persona offesa nei procedimenti penali. Tuttavia, la persona offesa ha conservato il potere di tutelare i suoi diritti nei procedimenti penali, ma le sue facoltà d'intervento sono state restrittivamente circoscritte in modo da impedire che essa svolga una funzione troppo rilevante nell'amministrazione della giustizia penale, che persegue finalità prevalenti di pubblico interesse.

Una forma di intervento della persona offesa nel processo è rappresentata dalla possibilità di dare avvio al processo con una istanza di punizione. In parecchi paesi non è possibile instaurare il processo penale per reati di natura meno grave senza una richiesta del genere da parte della persona offesa: nel diritto italiano, la querela. In tal

(3) G. STEFANI e G. LEVASSEUR, *Droit pénal et criminologie* (Paris, Dalloz, 1957), p. 20.

modo la persona offesa può decidere se dar corso o no alla persecuzione penale di un fatto penalmente rilevante. In taluni casi, infatti, la persona offesa è portata ad evitare lo scandalo che può sorgere dalla pubblicità inevitabilmente derivante dal processo, come in caso di lesioni dell'onore familiare che non siano altrimenti rese notorie (ad esempio, la seduzione di una ragazza); in altri spetta alla persona direttamente offesa valutare se l'azione esplicita contro di lei abbia effettivamente leso i suoi interessi (ad esempio, con espressioni ingiuriose o nocive per la sua reputazione); in altri, tocca alla persona offesa decidere se la riparazione del torto subito debba avvenire in via penale o con una liquidazione, giudiziaria o transattiva, dei danni calcolati in termini patrimoniali (ad esempio, in occasione di incidenti stradali). Per effetto di ciò si realizza il vantaggio di non sovraccaricare la giustizia penale con procedimenti di non grande importanza dal punto di vista sociale.

Una seconda forma d'intervento è costituita dall'introduzione nel processo penale di una domanda civile diretta al risarcimento dei danni derivanti dal reato, o alla restituzione di cose indebitamente sottratte. Nel diritto italiano, in quello francese ed in quello di altri paesi europei, questa forma d'intervento è chiamata costituzione di parte civile. Essa ha luogo quando si presenta una interdipendenza fra l'accertamento di un reato e la pretesa relativa alla restituzione o al risarcimento. Così, se la vittima di un'aggressione ha riportato danni fisici alla sua incolumità, l'accertamento delle circostanze dell'aggressione rappresenta altresì la base del risarcimento (identificazione dell'autore o degli autori, o degli eventuali istigatori dell'azione aggressiva; circostanze del fatto, e strumenti usati; motivi dell'azione; esistenza di eventuale provocazione; gravità del danno fisico; durata dell'infermità, debilitamenti e postumi).

4. — *L'intervento della persona offesa nel processo per il risarcimento dei danni*

L'ammissione della persona offesa ad intervenire nel processo penale quando si tratta di richiedere il risarcimento di danni risponde ad una innegabile esigenza pratica e trova una giustificazione razionale nella dottrina giuridica. Il maggiore vantaggio pratico consiste nel fatto che la persona offesa è in grado di difendere ogni suo interesse contro le speranze dell'imputato di essere esonerato da qualsiasi responsabilità. L'altro vantaggio è costituito dall'economia dei giudizi, in quanto un solo giudizio (quello penale) serve anche a decidere sulle pretese di carattere civilistico della persona offesa.

Nel diritto romano la persona offesa era ammessa ad esercitare un'azione di tipo civilistico per il risarcimento nel caso di «malefi-

cium», delitto di fronte alla legge civile (4): ma le «actiones poenales» avevano in sé anche qualcosa di sanzione in senso sociale: infatti, nel caso di furto la persona offesa poteva richiedere il doppio dell'ammontare del danno (azione «in duplum»), nel caso di rapina addirittura il quadruplo (azione «in quadruplum»). Nel diritto germanico, cui era dominante il concetto della vendetta familiare, la riparazione dei danni arrecati era stabilita in forma di risarcimento pecuniario sostitutivo della vendetta di famiglia. Nella legge longobarda il «Widrigild» (guidrigildo) era una somma di danaro con cui sostanzialmente l'autore di un reato si riscattava dalla vendetta della persona offesa o dei suoi congiunti.

E evidente che il diritto, nel consentire alla persona offesa di intervenire nel processo penale, non ignora il suo desiderio di rivendicazione e si guarda bene dal considerarlo nella medesima posizione di un testimone indifferente. (5) Il diritto cerca piuttosto di controllare la reazione della persona offesa, offrendogli una via giuridica di scaricare il suo sentimento di odio e il suo desiderio di ripagare danno con danno, mediante l'attribuzione di una funzione di parte attiva nel processo. Si può dire che il diritto ricorre ad un meccanismo di «mascheramento simbolico», bene identificato ed ampiamente sviluppato da Freud e dai suoi epigoni, che permette di introdurre idee istintive, contenenti aspetti moralmente accettabili, nelle strutture istituzionali della vita sociale. Ciò peraltro non è sorprendente nel mondo del diritto, in quanto le istituzioni giudiziarie tendono a canalizzare varie specie di atteggiamenti sociali, tenendo conto di un insieme di punti di vista socialmente accettabili e ponendo la premessa per una soluzione equilibrata dei loro possibili conflitti. (6)

5. - *Poteri della persona offesa nel processo penale*

È importante rilevare che i poteri accordati alla persona offesa nell'intervenire nel processo penale sono correlati alla funzione precipua di tutelare le sue pretese risarcitorie e riparatorie. Questi poteri debbono essere limitati alla sorveglianza dello sviluppo del procedimento, con un semplice controllo della regolarità di esso? O le si può lasciare il potere di prendere iniziative, di presentare prove e di dare un contributo di ricerca e di dialettica in ordine ai fatti penalmente

(4) L. MITTELS, *Römische Privatrecht*, I, par. 17 (Leipzig, Dunker und Humbolt, 1908).

(5) *Azione civile e processo penale* - Atti del Convegno di studi del Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale (Milano, Giuffrè, 1971).

(6) *Sentencing* - Atti del Colloquio della quattro Associazioni tenuto a Bellagio nel 1968 (Milano, Giuffrè, 1971).

rilevanti? Fino a qual punto le può essere consentito di interferire nell'accertamento di fatti che possono avere importanza sia ai fini dell'applicazione di misure penali sia a quelli della determinazione del risarcimento dei danni?

Nel diritto processuale moderno la parte offesa non può operare come sostituto del pubblico ministero e tanto meno essere confuso con esso, poiché l'ufficio del pubblico ministero partecipa all'amministrazione della giustizia penale in nome di interessi pubblici, che sono nettamente distinti da quelli che può far valere la persona offesa come privato. Questa però può prestare una certa assistenza all'autorità giudiziaria, sia pure a livello diverso, mettendo a disposizione di essa elementi di prova, fornendo argomenti di discussione per contrastare quelli prospettati dalla difesa dell'imputato, sollecitando il corso del processo, e soprattutto offrendo la dimostrazione dei danni subiti, di cui chiede il risarcimento. La persona offesa non può essere considerata, perciò, come un semplice spettatore, ma deve esserle riconosciuta una posizione particolare, che le garantisca poteri propri di azione processuale: tuttavia, si presentano parecchi quesiti circa l'estensione e gli obiettivi di tali poteri. (7)

6. - *Unità e separazione dei procedimenti dinanzi a giudici penali e civili*

Una prima questione riguarda i rapporti fra il processo penale e l'accertamento della fondatezza delle pretese civilistiche alla riparazione dei danni. Se la legge stabilisce una interdipendenza, la persona offesa deve far valere le sue pretese nel processo penale o, se intende esercitare separatamente la propria azione, deve attendere che l'accertamento penalistico venga esaurito, cioè fino a quando sia stata pronunciata una sentenza penale definitiva. Ne deriva una limitazione dei diritti della persona offesa, la quale è obbligata ad attendere l'esito del processo penale per ottenere la riparazione dei danni cagionati dal reato, mentre ogni altra persona danneggiata in dipendenza di un fatto che non costituisce reato (per esempio, per inadempimento di un'obbligazione contrattuale) non è tenuta a simile attesa.

Alcuni sistemi legislativi sono orientati a tenere autonome l'azione civile e l'azione penale, anche a costo di rischiare sostanziali contraddittorietà di pronunzie. In linea di massima, è così nell'ordinamento inglese, in quelli di parecchi Stati dell'America del Nord, in Olanda e in Svizzera. In altri invece si osserva il criterio della dipendenza dell'azione civile da reato dagli accertamenti del processo penale: così in Italia, Jugoslavia, Romania, Spagna e nella Repubblica Federale

(7) Cfr. il volume «Azione civile e processo penale» citato a nota 5.

di Germania. Tuttavia, in quasi tutti i sistemi la persona offesa ha la possibilità, senza obbligo, di far sentire la propria voce nel processo penale. Essa può rimanere inerte in questo processo ed aspettarne l'esito per poi esercitare le sue pretese nella sede civile competente, ma l'unità della giurisdizione rimane salva, poiché il giudice civile non può contraddire la decisione penalistica. In ogni caso è data la prevalenza al giudizio penale, soprattutto in virtù della maggiore libertà d'indagine e della maggiore ampiezza di accertamenti che caratterizza il magistero penale: infatti, la decisione penalistica è generalmente più approfondita di quella civile (relativa ai danni), dovendosi in essa accertare anche alcuni particolari che non interessano la giustizia civile, come l'esistenza di circostanze aggravanti ed attenuanti, i motivi dell'azione criminosa, la personalità del suo autore.

7. - *Attività attribuite dalla legge alla persona offesa*

L'intervento della persona offesa nel processo penale è qualcosa di accessorio, data l'assoluta preminenza che deve avere l'amministrazione della giustizia penale per la protezione di interessi primari della società: le esigenze di difesa sociale non possono essere, invero, subordinate in alcun modo alla tutela di interessi privati (8). Non si può dire che la giustizia penale non debba tener conto anche degli interessi della persona offesa nel valutare la gravità del reato in senso obiettivo; ma la considerazione di tali interessi in sede penale s'inserisce, in un quadro globale, fra i vari elementi che servono a misurare la responsabilità dell'autore di un reato. Comunque, gli obblighi di restituzione e di risarcimento non possono influenzare in nessun modo la definizione penalistica del reato né l'entità delle sanzioni da irrogare.

La non avvenuta restituzione del maltolto, il mancato risarcimento dei danni possono essere prese in considerazione soltanto in quanto rivelino un certo atteggiamento del colpevole, come il suo persistere in una antisociale inosservanza del dovere di porre riparo alle conseguenze dannose del reato commesso. Ciò risulta particolarmente evidente nei processi penali riguardanti minori imputati, la cui finalità principale è quella della prevenzione della delinquenza giovanile; tale esigenza non può certo essere sacrificata per una questione di danni. Il potere della persona offesa di impugnare una sentenza di assoluzione penale in nome dei propri interessi alla riparazione dei danni è un argomento controverso: nell'ordinamento italiano il problema ha avuto varie implicazioni in seguito a recenti decisioni della Corte Costituzionale (sentenze 22 gennaio 1970, n. 1 e 27 giugno 1973, n. 99).

(8) M. ANCEL, *La Défense sociale nouvelle* (Paris, Cujas, 1956).

8. – *L'introduzione di altre figure nel processo penale*

La presenza della persona offesa nel processo penale, a salvaguardia dei suoi diritti a riparazione, implica altre questioni concernenti l'ammissione di altri soggetti nel contraddittorio. Intendiamo riferirci in primo luogo alla persona civilmente responsabile, chiamata a rispondere indirettamente per i danni causati da altre: ad esempio, il proprietario di un veicolo a motore per danni dovuti a colpa del conducente, i genitori per danni dovuti all'opera di figliuoli di età minore, gli imprenditori per i danni dovuti al fatto dei loro dipendenti. Quando l'incolpazione dell'autore materiale di un illecito serve di base per l'accertamento della responsabilità civile di costoro, è dato ad essi di potere intervenire, o essere chiamati, nel processo soltanto per difendersi contro le pretese, attuali o potenziali, della persona offesa.

Oggi un simile interesse è estensibile ad altre categorie di soggetti: soprattutto agli assicuratori, che possono essere chiamati a risarcire le persone offese per danni derivanti da azioni commesse dagli assicurati, come avviene in materia di incidenti stradali, di sinistri marittimi o di volo e di infortuni sul lavoro. È un problema di carattere squisitamente giuridico, che ha scarse implicazioni criminologiche, ma è importante parlarne per completezza di indagine sui molteplici aspetti dell'intervento della vittima nel processo penale.